



ORDINANZA N. 13 DEL 07/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la comunicazione di inizio lavori realizzazione condotta interrata in VIA CASA MARSIGLIO, ospitante la connessione elettrica delle centraline idroelettriche “Camatti” e Camoscio”, in fase di realizzazione, al punto di consegna alla rete elettrica presso il campo fotovoltaico comunale, presentata dalla Soc. SAN LUCANO IDROELETTRICA SRL con sede in Mantova – Via Frattini 7 presso Studio Coviello -;

Dato atto che la tipologia dell'intervento e l'utilizzo dei mezzi necessari alla realizzazione dei suddetti lavori comporta l'ingombro totale della sede stradale;

Ritenuto, quindi, necessario, per motivi di sicurezza e per garantire la pubblica incolumità, chiudere al transito la strada comunale sopra citata, a partire **dalle ore 7:00 di LUNEDI' 9 SETTEMBRE 2019 e sino al termine dei lavori;**

Visti: l'art. 6, 4° lett. B) e 5° lett. D) richiamati dall'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione del 16/12/1992, n. 495 e ai sensi del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000.

ORDINA

a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, il **DIVIETO DI TRANSITO** sulla strada comunale VIA CASA MARSIGLIO, dalle ore 7:00 LUNEDI' 9 SETTEMBRE 2019 e sino al termine dei lavori di: *“Realizzazione condotta interrata, ospitante la connessione elettrica delle centraline idroelettriche “Camatti” e “Camoscio” sino al punto di consegna alla rete elettrica presso il campo fotovoltaico comunale”* eseguiti dalla Soc. SAN LUCANO IDROELETTRICA SRL con sede in Mantova – Via Frattini 7 presso Studio Coviello;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico anche tramite l'apposizione di opportuna segnaletica stradale, che rimarrà a totale obbligo della ditta esecutrice dei lavori.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione alla legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

In relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell'apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.to Bonucchi Leandro